

BGE 14 I 495

Bundesgericht (BGE), 1888-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_14_I_495

FR: ATF 14 I 495

IT: DTF 14 I 495

Volltext

II I I 494 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. feine @ntfd)eibung Auuäd)jl barauf jÜ~t, mrt. 29 eit. l}e3ie~e fid) nur, aUf »on mmte{ !tI.legen uerfolgte, nid)t aber aUf mn. traggbelftte, fo 1ft bie{! gewiB unrid)tig. mrt. 29 ftatuiert feinem flaren ~ort~aute nad) einen @erid)t{ !ftanb für alle .8ud)tlloliAei. uerge~en; etne Unterfd)einung 3wifd)en mntrag{ !uerge~en unb ~eliften, bie Uon mmte{ !wegen nerfofgt tI. l'erben, ift i~m uillig fremb unb e{! barf eine fold)e ba~er aud) nid)t tI. lillfürlid) in ba{! @efeß ~ineingetragen tI. l'erben. steine anbere meftimmung be{! .sUd)tlloliAeigefeße{! gibt für eine berartige einfdränfenbe mU~legung beg § 29 einen mnljaUgllunU I unb aud) bie ratio legiS red)tfertigt fie nid)t. 'Ilie @l'rnetleßung ge~ört nun aber ~u ben .8Ud)tjloUAeiuergeljen, ja fie ift in § 1 be{! @efeße{! fo; gar an ber 61 liße berfelben aufgefö~rt unb e{! mUB ba~er auf ~e bie @erid)t{ !ftanb{ !norm be{! § 29 ~ntl. lenbung finben. @benfo 1ft e{! .offenb~r un~altbar, Wenn ba{! übergerid)t annimmt, § ~9 eH. beAte!e f~d) nur auf inlerfantonale, nid)t auf inter .) sponsabilita personale. }) Infatti i rieorrenti non si sono nemmeno data la eura di » insinuare ne al Consiglio di Stato ne al Gran Consiglio la }) nota degli individui in norne dei quali rieorrono. E ciò ap- }) punto perehe il 10ro rielamo si riferisce all' associazione » come corpo morale, non ai singoli individui. » Ne vale l' argomenlazione dei ricorrenti, ehe se il loro }) riclamo non puo valere per tutti i membri deli' associazione }) debba almeno avere forza relativamente ai due membri di » essi ehe l'hanno firmato. Inqllantoche i signori Seiaroni e » Maggini hanno introdotto i IOTa rieorsi sieeome rappresen- « tanti l'assoeiazione dei dissidenti di Biasca, e nella lofo qua- II. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 76. 499, }) lita. di autorizzati a rappresentare la delta associazione » della quale sono rispettivamente presidente e segretario, }) giusta 10 statuto, aUlorizzati a firmare per l'assoeiazione. }) Cosieehe aHa firma da essi apposta eome organo di quell'as- » sociazione non si puo attribuire il earattere di Corma indi- » viduale. » In vista di quanta precede tOl'na inutile di esaminare se » il riclamo non dovrebbe dirsi irregolare anche perehe in- » trodotto in urto alle disposizioni di legge ehe regolano i ri- » eorsi di diritto amministrativo. » E. Contro il decreto del Gran Consiglio Sciaroni e Maggini rieorrono finalmente per se e quali rappresentanti i singoli individui ehe Canno parte rlella ripetuta assoeiazione, » il 7 febbrajo 1888, al tribunale federale, domandandone l'an- oullazione sulla scorta dei seguenti riflessi : « I rieorrenti hanno tutti, l'uno dopo l'aHro, diehiarato di voler uscire dal grembo della ehiesa cattoliea-apostoliea-ro- mana e, basandosi sull' ultimo eapoverso dell' art. 49 della costituzione federale, domandato di esse re es onera ti dal pa- gamento di qualunque imposta concernente it culto di deLta ehiesa. Essi hanno dunque adempito a tutte le formalila de- terminate non solo dallo spirilo della costituzione, ma anehe dalla giurispudenza federale, e tanto il Munieipio di Biasea quanta il Consiglio di Stato del eantone Tieino 10 rieonoscono esplicitamente. ~fa mentre il primo. non pu.o ~der~r~ all.a giustissima domanda per paura dei process., dl e~l ~ ml- naeciato dal governo tieinese,

questo, pure desidero il più possibile a dare esecuzione in tutto il cantone all'invocato dispositivo costituzionale, non può ammettere la domanda stessa, per forma formulata dai ricorrenti unicamente quali rappresentanti di una associazione. E fosse anche verissimo che Seta-roni e Maggini hanno ricorso unicamente come tali, sarebbe a stupirsi che, trattandosi di riconoscere un diritto di tanta importanza, proclamato come una delle più nobili espressioni della democrazia svizzera, un governo cantonale si applicasse ad una meschina eccezione d'ordine per combatterlo. Ma non è neanche vero che la domanda sia stata presentata 500 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. soltanto da una associazione, o da un corpo morale, atteso che tanto nel loro ricorso 10 giugno 1887 al Consiglio di Stato, che era il primo ed il solo di cui questo dovesse occuparsi, quanto nel gravame al Gran Consiglio, Sciaroni e Maggini hanno parlato « per se e nella loro qualità di rappresentanti i singoli membri della associazione. ») Ne regge la nuova eccezione sollevata tardivamente dal Consiglio di Stato nel suo messaggio 8 novembre 1887 al Gran Consiglio e consistente a dire che, avendo la municipalità di Biasca preso la sua decisione dell'8 giugno in confronto dell'associazione, non era più lecito ai ricorrenti di mulare le persone o parti in causa, col dichiarare che ricorrevano anche in loro proprio nome individuale. Che l'associazione, come tale, abbia fatto una o più domande alla municipalità di Biasca, ci non ha nulla a che fare colla odierna causa, la quale verte esclusivamente sul ripetuto nostro ricorso 10 giugno 1887 al Consiglio di Stato contro la risoluzione appunto di detta municipalità; ricorso introdotto expressis verbis in nome proprio dei ricorrenti ed in quello dei singoli individui da loro rappresentati. L'associazione in discorso non è, del resto, una corporazione, un comune, una compagnia ferroviaria, una parrocchia, ecc., ma una semplice riunione di persone al solo scopo di ottenere l'esonero di ciascuna di queste dal pagamento degli aggravi concernenti il culto cattolico, per cui la sua direzione rappresenta in realtà non un corpo morale ma dei singoli cittadini. Bastava poi che il ricorso fosse fatto anche solo in nome personale od individuale dei ricorrenti Sciaroni e Maggini, per il governo e Gran Consiglio dovessero, a' sensi della costante giurisprudenza federale, occuparsi del merito dello stesso. (Vedi le sentenze nelle cause Pelli e de Stoppani.) « Quanto al merito del nostro ricorso, che si riassume al postutto nel quesito se sia conforme al diritto ed alla pratica federale, o non costituisca piuttosto una flagrante, sebbene indiretta, violazione dell'art. 49 § 6 della costituzione svizzera, il pretendere, come fa il governo ticinese, che « le spese generali dell'amministrazione comunale, comprese quelle del H. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 76. 501 culto, debbano coprirsi con un'unica imposta e col contributo in un solo bollettario, » - basterà che s'invochino a sua piena giustificazione i principi giuridicamente proclamati dal tribunale federale nelle sue sentenze sulle cause Pelli, Bonhôte e Delmue. ») E da notare che nella parte di fatto dell'orco ricorso gli istanti dichiarano esplicitamente che per il momento essi ritengono doversi considerare in ogni caso come aggravi imposti a causa propria o particolare dell'esercizio del culto cattolico-romano le spese figuranti nel budget comunale di Biasca per il 1887 sotto la XXa categoria, rappresentanti insieme una somma di 1934 fr. 25 c., così suddivisa: 10 onorario ai sagristani 245 fr.; 2° decima a] e appellano 562 Cr. 12 e.; 3° simile al prevosto 604 Cr. 80 c.; 4° simile al canonico eoadiutore 437 fr. 33 c.; 5° ai parroci per i soliti uffici 50 Cr. ; 6° per le olive 25 Cr. F. NeUa sua memoria responsiva del 26 maggio 1888 il governo ticinese dichiara innanzitutto d'insistere sulla eccezione d'ordine che ha servito di base alle decisioni cantonali di cui si lagnano i ricorrenti. « Nel far valere questa eccezione, » esso osserva, (il Consiglio di Stato e la Commissione del Gran Consiglio non mirano ad

altro che a serbare integro un principio di diritto ripetutamente proclamato dallo stesso tribunale federale e ad impedire che, pendente causa (ossia fintanto che gli interessi si fossero posti per una via legalmente e costituzionalmente corretta), non si avesse a disturbare il regolare andamento dell'amministrazione di un Comune. Perocché, per quanta possa sembrare a taluno eccessivamente severo il noto principio solve et repete, esso è peraltro riconosciuto in tutti i paesi come assolutamente giusto, ogni volta che si tratti di pubblici tributi. ») « Le Autorità ticinesi », aggiunge, « sono decise a rendere giustizia ugualmente a tutte le persone che abitano il cantone, anche in conformità colle disposizioni dell'art. 49 della costituzione federale, sebbene ci esse vogliano fare con tutti i riguardi necessari ad impedire che altri diritti del pari sacri e rispettabili non siano offesi. E di tali disposizioni fa prova la risoluzione governativa del 16 novembre 1887, eolla quale fu ordinata una istruita minuta intorno al modo con cui e fin qui proceduta la municipalità di Biasca amministrando i fondi appartenenti a chiese e beneficii. L'inchiesta difatti era stata suggerita dalla volontà in noi di arrivare efficacemente a dar soddisfazione al desiderio dei ricorrenti, supposto che un'attenta rievista intorno al reale stato delle cose nella Comune di Biasca non ci avesse a convincere che le spese del culto nel detto Comune, sommate a quelle dei ricorrenti - a 1934 franchi 25 cent., non rappresentino già un proprio onere spontaneo, volontario, di quella popolazione, ma piuttosto un parziale pagamento, anzi una parziale restituzione degli interessi di molti beni ecclesiastici dalla Municipalità amministrati, ed il soddisfacimento di un debito del Comune. Nel qual caso (come se ne aveva fondato sospetto) la istanza dei ricorrenti non avrebbe certo potuto essere favorevolmente accolta. « Ora dal rapporto delle persone incaricate di quella inchiesta », nota il governo ticinese passando alla discussione del merito, « risulta che nelle mani della Municipalità di Biasca si trovano circa 100000 franchi di sostanza ecclesiastica, ossia che dell'interesse di questa somma e parte, comprendendovi la decima, essa Municipalità è, anno per anno, debitrice a cause che, per la loro indole, provenienza e destinazione, sono strettamente ecclesiastiche • mentre questo interesse non venne sempre, né può dirsi venga neppure oggi integralmente pagato ai legittimi rappresentanti ed investiti delle cause medesime. « Risulta altresì dal detto rapporto che per le prolungate vacanze di due benefici il comune sarebbe arricchito di circa 40000 franchi, salvo deduzione di quanta potrebbe spettare per la scuola, e che dovrebbe essere prelevato dalla rendita del beneficio detto scolastico ... Quindi e che la pretesa dei ricorrenti non potrebbe essere accolta se non allora che, in conformità di quanta dispone l'art. 102 del regolamento esecutivo 18 giugno 1886 della legge ecclesiastica del 28 gennaio precedente fosse avvenuta una liquidazione generale. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 76. 503 rale del Dare ed Alere fra il comune e la parrocchia e questa avesse in sue mani, non solo l'amministrazione della propria sostanza, ma eziandio il di lei godimento. Dopo di che noi saremmo pienamente d'accordo coi ricorrenti in ciò che, quando i proventi dei beni della parrocchia e delle cause pie a lei inerenti non fossero sufficienti alle spese del culto, il necessario supplemento dovrebbe essere fornito dai soli cattolici-romani ... » Il governo rispondente fa quindi assai particolareggiate osservazioni circa la decima della quale il Comune di Biasca andrebbe debitore verso alcuni benefici ecclesiastici ora esistenti, e cioè affine di provare: 1° che « applicando le tre poste budgetarie principali » (604 franchi 80 cent. al beneficio prepositurale, 437 franchi 33 cent. al beneficio coadiutoriale e 562 franchi 12 cent. a quello cappellanieo Pellanda) contro cui protestano i ricorrenti, costituiscono un vero e proprio obbligo dal quale il comune di Biasca non potrebbe in ogni caso liberarsi, se non

versando il rispettivo capitale ~ ~ _ 20 cbe « se i debiti del comune devono essere ripartiti sulla taglia, nessun habitante del medesimo, dalla legge obbligato a pagare taglie comunali nel comune di Biasca, per nessun titolo e pretesto, può chiamarsene esentato, pretendendo che la sua quota sia pagata dagli altri suoi concittadini. » La risposta governativa, che appoggia a chiedere la restituzione pura e semplice del ricorso, ehmde COI seguenti rimarchi: «Noi siamo disposti, per quanto ci può toccare, a fare in modo che tutti coloro i quali hanno od avranno, nelle forme volute dalla giurisprudenza federale, dichiarato di uscire dal grembo della Chiesa cattolica, sia in Biasca, sia in altro comune di questo cantone, abbiano ad essere esonerati dal pagare aggravii a causa propria e particolare dell'esercizio del culto di un'associazione religiosa alla quale non appartengono. Ma il pagamento dell' decima non è un'imposta, non è un tributo, tanto meno è una Imposta speciale creata specialmente per sopprimere alle spese del culto; sibbene è un onere reale della comunità di Biasca, trapassato nel § 504 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. mento della Chiesa, risp. di taluni beneficiari di Biasca, e così come avrebbe potuto in loro trasferirsi qualsiasi altro diritto di proprietà. Si può essere tenuti a pagare una decima, né più né meno che si può essere tenuti a pagare un livello; la decima non avendo per se carattere menomamente religioso. « D'altra parte nessuna disposizione di diritto pubblico, neppure quella sancita dall' art. 49 eit., può sopravvenire a distruggere d'un tratto un diritto privato, epperò a dispensare alcun comunista di Biasca dal dover correre a pagare la decima, che costituisce appunto da secoli nei beneficiari di Biasca un tale diritto a carico del comune. •, perche' egli verrebbe altresì a sanare il principio che un obbligo validamente assunto da una generazione può essere rinnegato da quella che segue, di guisa che qualunque confessione o corporazione religiosa si troverebbe nell' assoluta impossibilità di procedere a convenzioni o contrattazioni di qualsiasi natura. » Il governo ticinese fa infine rimarcare che molti fra i membri dell'Associazione ricorrente non avrebbero giustificato la loro pretesa ad essere esonerati da ogni spesa di culto in forma certa, regolare e sufficiente, - che altri intervengono tuttora - come per 10 passato - al culto cattolico, se non essi, le loro donne, e fecero battezzare anche dopo le loro proteste i propri figli dal parroco cattolico e da lui accompagnare i loro morti al sepolcro, - e che al fianco del § 6 dell' art. 49 stanno nella costituzione federale all'ri articoli del pari sacri ed inviolabili, i quali assicurano la eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, il libero esercizio di tutti i diritti civili riconosciuti dalle costituzioni federali e cantonali, tra cui principalmente quello della proprietà, e che l' esecuzione della disposizione statutaria in parola non può né deve avvenire violandone altre, ma piuttosto conciliandole con lei in giusta ed equa misura. G. In presenza delle nuove argomentazioni di merito allegate dal governo convenuto, che non erano peranco state accennate né svolte durante il dibattito fra le parti in sede II. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 76. 50s cantonale, il giudice delegato all'istruzione della causa comunicò la memoria responsiva ai ricorrenti perche' l'avessero a fare oggetto di quelle osservazioni di replica che credessero del caso. I ricorrenti vi ossequiarono difatti con loro atto del 28 luglio 1888, del quale si studiarono soprattutto di mettere in sodo, da una parte, che tali argomentazioni di mero diritto privato non avevano a che fare nella presente contestazione esclusivamente di diritto pubblico e, d'altra parte, che non erano del resto né in fatto né in diritto giustificate. Non avendo però es. SI addotta l'ID. proposita nessuna ragione né circostanza alla quale non SI fosse già fatta prima allusione e non fosse quindi già nota all' controparte! il giudice istruttore non credette necessario riportare il raro luogo ad ulteriore scambio di osservazioni fra dettate parti e consegnò senz'altro l'incarico alla presidenza del tri-

bunale per la fissazione del giorno di sua decisione. Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti : 1.0 Il conto preventivo del comune di Biasea per l'esercizio 1887 enulleia aHa XXa categoria, sotto la rubrica « culto » , le seguenti spese : 1 ° onorario dei sagristani. Fr. 243 - 20 decima al sig, cappellano » 562 12 30 simile al sigr prevosto » 604 80 40 » » canonico-coadiutore » 437 33)) 0 ai parr.oei per i soliti uffei • . . » 52 - 6u per le ulive • » 20 - . Forti del disposto del 6° capoverso dell'art. 40 della costituzione federale che statuisce «nessuno essere tenuto a pagare aggravii posti a causa propria ~ particolare dell'esercizio del culto di un' associazione religiosa aHa quale non appartiene,» ed appoggiandosi al fatto. che ,i signori membri dell' « associazione protettrice della liberta di eredenza e di coscienza» hanno dichiarato per iscritto e con la propria firma al municipio di Biasea di non appartenere alla Chiesa cattolica-apostolica-romana o flSp. di esserne USCltl, _ i signori Celestino Sciaroni e Pietro Maggini domandano con ricorso di diritto pubblico al tribunale federale che, XIV _ 1888 33 WB A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. annullando le contrarie decisioni del governo e del Gran Consiglio del cantone Ticino, riconosca doversi esonerare i membri tutti della prefata associazione dall' obbligo di partecipare al pagamento delle spese budgetarie di culto surri- ferite. 11 governo ticinese non contesta in massima che le spese in discorso riguardino particolarmente l'esercizio del culto cattolico e neppure che i membri dell' associazione protettrice della liberta di eredenza e di coscienza abbiano dichiarato di non far parte della chiesa cattolica-apostolica-romana. ma ritiene nondimeno l'avanzato ricorso inattendibile, e cio sulla scorta di due principali eccezioni, d'ordine l'una e l'alt'ra di merito. Quella d'ordine consiste a dire che la domanda dei ricorrenti non e ricevibile, perche non presentata da singoli individui, ma per conto di una collettivita di persone, di un corpo morale, che non puo invocare il beneficio garantito dell' articolo 49 della costituzione federale , ne rivendicare per se le illazioni derivanti dal principio qui vi proclamato. Quella di merito intende a far dichiarare che la pretesa dei ricorrenti non potra essere accolta, se non allora che sia avvenuta, in conformita delle vigenti leggi cantonali (art. 102 e relativi del regolamento esecutivo della legge 28 gennaio 1886 sulla liberta della Chiesa cattolica), una liquidazione generale dei Dm'e ed Avere fra la parrocchia ed il comune di Biasca che detiene tuttora in 5ue mani considerevoli somme e beni di spettanza della Chiesa cattolica e di cause pie a lei inerenti, perche allora soltanto sara dato di verificare se i relativi proventi bastino per sopperire alle spese del culto, o se vi occorra un supplemento, il quale in tal caso dovra infatti essere fornito dai soli cattolici romani. E l'una e l'alt'ra eccezione sono pera destituite di fondamento. Q. Quanto aHa prima, bastera osservare che tutta la relativa argomentazione delle autorita cantonali poggia sopra una inesatta relazione dei fatti. Tanto nel loro primo gravame del 10 giugno 1887 al Consiglio di Stato, che fu l'atto preliminare della presente causa, quanta nel successivo al Gran Consiglio e nell' attuale a questa Corte, Sciaroni e Maggini. Glaubens- und Gewissensfreiheit. steuern zu Kultuszwecken. N° 76. 507 gini hanno invero dichiarato sempre esplicitamente che agivano essi in loro proprio nome come in quello dei singoli individui costituenti l'associazione in parola. Sia nell'una che nell'alt'ra qualita essi avevano ed hanno dunque indubbiamente diritto a pretendere che la istanza da loro formolata venga presa in considerazione, perche sia nell'una che nell'altra essi apparivano ed appaiono come persone fisiche, come singoli cittadini individualmente ricorrenti, nel senso appunto della giurisprudenza federale (v. le sentenze 2 aprile e 8 ottobre 1887 del tribunale federale nelle cause de Stoppani e Ci, Delmue e Consi , Racc. off. XIII. p. f 13 ss., 363 ss.) Ne vale il richiamare a tale proposito i precedenti giudizi di questa Corte nelle cause Aegerthal

eWeder (Race. off. IV, p. 536 S., IX, p. 4f6) per inferirne la incapacita dell'as-
sociazione rappresentata da Sciaroni e Maggini ad invocare la garanzia sancita dall'articolo 49 § 6 eL,
conoscendo che mentre in quello si trattava di una Cassa di risparmio costituita da una
societa anonima e risp. di un Comune (Dis- poldsau), epperò di vere e proprie associazioni con
sostanza e personalità giuridica propria, collettiva, distinta, nel caso concreto si tratti
invece di una libera e spontanea riunione di singole persone, senza patrimonio comune,
all'unico scopo (art. 2 degli statuti) di ottenere l'esonero, non della riunione nel suo tutto, ma
di ciascun suo membro dal pagamento di aggravati imposti per l'esercizio del culto cattolico.
La sola eccezione preliminare non potrebbe togliere dunque in ogni modo che il
tribunale federale esamini il merito dell'avanzato ricorso. Parimente non vale ad impedire
né a ritardare siffatta disamina l'accenno ad una vera e propria pretesa irregolarità del modo con cui
alcuni dei dissidenti biaschesi avrebbero formulato la loro istanza di esonero da ogni spesa
di culto, come pure al fatto che altri, o le loro donne, continuerebbero, - malgrado la
dichiarazione di abbandono della Chiesa cattolica-apostolica-romana, - a frequentarne il
culto. Oltre ciò difatti la prima di queste obiezioni non può certo riferirsi ai ricor-
renti membri dell'associazione protettrice in discorso, atteso che dal tenore della loro petizione
31 maggio 1887 (lett. A I n. 8 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt.
Bundesverfassung, dei fatti) al municipio di Biasca risulta che la dichiarazione loro di uscita
dalla Chiesa cattolica o di non appartenenza alla medesima fu data in modo perfettamente
conforme alle relative esigenze della pratica federale, - nulla osta in verità a che l'autorità
competente ammetta al richiesto esonero solamente quelle persone che avranno fatto la
rispettiva dichiarazione nella forma di cui dianzi. Va d'altra parte senza dirlo, come fu già
rilevato nel reso nella sentenza 20 settembre 1884 del tribunale federale nella causa Bon-
böte e Comp. (Race. off. X, p. 324 cons. 3°), che tale dichiarazione di uscita dal gremio di
detta Chiesa deve avere per effetto di togliere a chi l'abbia fatta ogni ulteriore diritto attivo o
passivo di voto nelle assemblee delle parrocchie costituenti la Chiesa stessa, così come
quello di ulteriore partecipazione al culto di questa. 3° La eccezione di merito del governo
ticinese solleva una questione di diritto civile che non può essere dibattuta né decisa in una
contestazione di mero diritto pubblico e non può servire in ogni caso di valido argomento a
procrastinare indefinitamente l'attuazione di un disposto costituzionale che sanziona una
garanzia dei cittadini. E ciò può tanto meno, in quanto riposa essenzialmente su una
supposizione non avvalorata sin qui da nessuna prova, sulla supposizione cioè che le poste
budgetarie più sopra esposte a favore dei ministri e degli inservienti del culto
cattolico-romano nel comune di Biasca costituirebbero non una pubblica prestazione a scopi
e per bisogni di culto, come assevera il municipio di quel Comune, ma il corrispettivo di un
debito contratto da quest'ultimo a titolo privato. Il compito di giudicare intorno ad
eventuali pretese di diritto privato, se mai il Consiglio parrocchiale di Biasca intendesse di
muovere causa in argomento a quel comune, spetta piuttosto, come riconosce lo stesso
governo ticinese, ai competenti tribunali civili. Per la definizione invece del Comune, -
essere pacifico in atti che gli aggravati della causa dipendente dall'attuale ricorso di diritto
pubblico importa solo che si constati, - senza che del resto ne venga pregiudizio di sorta ai
titolari di eventuali diritti privati verso H. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu
Kultuszwecken. N° 76. 509 quali i ricorrenti intendono di essere esonerati, e bene
inseriti nel preventivo generale delle spese di amministrazione del comune di Biasca e
risposti al mezzo di un'unica taglia, giusta il decreto 7 dicembre 1886 del governo ticinese
basato sulla legge 7 dicembre 1861, sono indubbiamente imposti a causa propria e
particolare dell'esercizio del culto di un'associazione religiosa ad una quale l'orrenti

stessi 0 non hanno mai appartenuto 0 non appartengono piu. Il tri-
bunale federale ha invero costantemente interpretato l'arti-
cola 49 § 6 della costituzione federale nel senso: non potersi obbligare al pagamento di debiti stati contratti . da u~ C?mu?~ per l' esercizio dei
CllltO di una data con~esslOne I cittadllll ehe dichiarino di abbandonare la confesSIOne
stessa 0 ehe, non avendovi apparLenuto, siano venuti a fissarsi in delto Comune
posteriormente all 'assunzione di tali debiti (v. la sentenza t1 maggio t888 nella causa
Pittard e cons', Racc. off. XIV, p. t63 cons. 2°). Ricorrono quindi manifes~am~nte gli
estremi deI prescritto all'articolo 49 § 6 della costltuzlOne federale su cui poggia il ricorso,
e quest'ultimo dev'es~re accolto senz' altl'O in conformita dei resto della esphClta riserva
gHl formo{ata nella sentenza 8 ottobre t887 di questo tribunale federale nella preedente
causa di diritto pubblico promossa in merito all'esonero dai ripetuti aggravati dai signori
Delmue e consorti municipali di Biasea eontro 10 stesso governo deI cantone Ticino (Raec.
off. XIII, p. 375). Per tutti questi motivi, il tribunale federale pl'oDuncia: Il ricorso e
fondato: conseguentemente le decisioni con- trarie dell'8 giugoo, dell'8 agosto ? ~el 2~
novembre 1,887 deI Municipio di Biasea, dei Consllgho dl Stato. e del.G.r~n Consiglio dei
cantone Tieino sono an~ullate ed Il mUlllClplo di Biasca e diehiarato in obbligo dl dedurre
dalla quota d'imposta comunale i~combente ~er il. t.887 ai rieor~enti queUa tangente parte
dl spese per I eserCIZIO dei eulto catto- lico-romano ehe li riguarda.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.